

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio del Consiglio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 10 luglio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 07.07.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 7 luglio 2020, n. 478

Proponente:

Consigliere Eugenio Giani

Approvata in data 7 luglio 2020

Diventa legge regionale 44/2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 6 luglio 2020, n. 53, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 6 luglio 2020, n. 53

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2020, n. 58

Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative alla chiusura del "Ponte degli Alberghi" e del "Ponte dei Mandrini" nel territorio della Provincia di Pistoia.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche e produttive

Art. 2 - Norma finanziaria

Art. 6 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017 n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);

Considerato quanto segue:

1. La Provincia di Pistoia ha disposto, con propria ordinanza 7 maggio 2019, n. 48, il divieto di transito a tutti gli autoveicoli lungo la strada provinciale (SP) n. 20 Popiglio - Fontana Vaccaia dal km 20+000 (loc. piazzale Beatrice) al km 21+600 (600 metri dopo ponte sul torrente Sestaione in direzione Abetone), a causa delle condizioni del ponte sul torrente Sestaione posto al km 21+000, noto come "Ponte dei Mandrini";

2. La sopracitata ordinanza 48/2019 ha determinato la chiusura del collegamento tra la Val Sestaione e Abetone dalla sua data di adozione fino al 13 febbraio 2020, comportando disagi alla popolazione residente e compromettendo l'afflusso turistico della Val Sestaione, con conseguenti danni alla cittadinanza e alle imprese del territorio e un forte disagio economico per le attività imprenditoriali con sede nelle frazioni del Comune di Abetone Cutigliano raggiungibili attraverso il suddetto ponte;

3. La Provincia di Pistoia ha, inoltre, disposto con successiva ordinanza 5 giugno 2019, n. 54, il divieto di transito, veicolare e pedonale, sul ponte sul torrente

Pescia posto lungo la SP 11 Francesca Vecchia, noto come “Ponte degli Alberghi”, nel tratto compreso tra Via Sant’Allucio e Via Manselma in località Alberghi, nel Comune di Pescia, per problematiche legate alla stabilità dello stesso, con conseguente interruzione del traffico sulla viabilità SP11 (Francesca Vecchia), a partire dal 4 giugno 2019;

4. Tale ultimo provvedimento ha interessato i territori dei Comuni di Pescia e Uzzano determinando deviazioni del traffico che hanno azzerato il numero di veicoli transitanti nelle zone immediatamente limitrofe al ponte attraversato, fino alla data di chiusura, da circa cinquecento veicoli all’ora;

5. La chiusura del tratto di viabilità in questione ha causato per l’intera durata, oltre che problemi di traffico cittadino, un forte disagio economico alle attività imprenditoriali aventi unità locali nelle strade interdette al traffico, o limitrofe a queste;

6. I danni causati alle attività economiche e produttive per effetto di dette chiusure sono misurabili, nel caso di attività commerciali, con un calo del fatturato del 2019 rispetto agli anni precedenti e, nel caso di attività prevalentemente manifatturiere, in un aumento dei costi di trasporto delle merci in arrivo (materie prime) o in consegna (prodotti finiti) rispetto agli analoghi costi dello stesso periodo degli anni precedenti;

7. In conseguenza dei gravi disagi subiti dalle attività economiche e produttive interessate, la Giunta comunale di Uzzano con la deliberazione 30 dicembre 2019, n. 97, ha approvato un bando per la concessione di contributi in conto capitale per importi complessivi fino ad un massimo di euro 600,00, che costituiscono solo un limitato e parziale ristoro dei danni subiti dalle piccole e medie imprese con sede legale e operativa nelle strade comunali e provinciali interessate alla deviazione del traffico;

8. È necessario provvedere ad uno stanziamento finanziario straordinario per fronteggiare le rilevanti criticità verificatesi sul piano produttivo nella zona dei territori interessati dalle predette chiusure totali alla viabilità sul Ponte degli Alberghi e sul Ponte dei Mandrini. anche al fine di prevenire e arginare ricadute negative in termini occupazionali e di disagio sociale del territorio;

9. Appare urgente un intervento legislativo immediato che disponga un sostegno in favore delle attività economiche e produttive aventi sede operativa all’interno del perimetro territoriale interessato dalla chiusura in questione, ossia nei Comuni di Pescia, Uzzano e nel Comune di Abetone Cutigliano, limitatamente alle frazioni interessate, finalizzato in via prioritaria alla salvaguardia dell’occupazione e del tessuto economico e sociale delle comunità interessate;

10. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario

disporre l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche e produttive

1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi economica e le conseguenze negative nell’ambito occupazionale, economico e sociale, derivanti dalla chiusura del Ponte dei Mandrini sul torrente Sestaione, posto al km 21+000 della strada provinciale (SP) n. 20 Popiglio - Fontana Vaccaia, e del Ponte degli Alberghi sul torrente Pescia posto lungo la SP 11 Francesca Vecchia, nei territori dei Comuni di Abetone Cutigliano, Pescia e Uzzano, è riconosciuto un sostegno finanziario in favore delle attività, economiche e produttive, aventi sede operativa con accesso diretto sulle strade che sono state chiuse al traffico o nelle strade limitrofe, come individuate negli atti adottati dagli organi comunali competenti, o da adottarsi entro trenta giorni successivi all’entrata in vigore della presente legge.

2. Il sostegno finanziario è determinato sulla base dei seguenti criteri:

a) nel caso di imprese esercenti attività commerciali (classificazione ATECO ISTAT sezione G – commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; I - “Attività dei servizi di alloggio e ristorazione”), il contributo è commisurato alla differenza tra il valore del fatturato dell’esercizio 2019 rispetto al valore mediano del fatturato nei tre esercizi precedenti (2018, 2017 e 2016);

b) nel caso di imprese esercenti attività manifatturiere (classificazione ATECO ISTAT 2007 sezione C “Attività manifatturiere”), il contributo è commisurato alla differenza tra i costi di trasporto per invio e ricezione merci e prodotti finiti dell’esercizio 2019 rispetto al valore mediano degli stessi costi registrato nei tre esercizi precedenti.

c) per le imprese che sono attive da meno di un triennio, la base per il calcolo del contributo sarà determinata con riferimento al valore più basso di fatturato annuo ovvero il valore più alto dei costi di trasporto registrato negli esercizi disponibili.

3. La misura massima del sostegno può giungere fino ad un massimo del 50 per cento del valore risultante, compatibilmente con le risorse disponibili.

4. È in ogni caso applicato un abbattimento sulla base dei costi variabili eventualmente non sostenuti

nell'esercizio 2019, da determinarsi con riferimento al valore mediano degli stessi nel triennio precedente.

5. Il sostegno è condizionato al mantenimento dei posti di lavoro risultanti al 1° giugno 2019, nonché al rispetto dei diritti dei lavoratori dell'impresa richiedente e beneficiaria dello stesso.

6. Il sostegno è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato (de minimis).

7. Il decremento di fatturato o l'aumento dei costi sono dimostrati mediante dichiarazione del rappresentante legale resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento indicati in precedenza. In alternativa alla produzione dell'estratto autentico delle scritture è possibile ricorrere ad una attestazione rilasciata da un revisore legale.

8. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettaglia le modalità di determinazione del sostegno finanziario nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, e disciplina le modalità di presentazione delle domande, di istruttoria delle stesse e di erogazione delle somme.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, è autorizzata la spesa massima di euro 150.000,00 cui si fa fronte con le risorse stanziare sulla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020, per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2020

- In diminuzione

Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 150.000,00;

- In aumento

Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 150.000,00.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 10 luglio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 07.07.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 11 maggio 2020, n. 27

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 14 maggio 2020, n. 463

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefano Ciuoffo

Assegnata alla 2ª Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 2 luglio 2020

Approvata in data 7 luglio 2020

Divenuta legge regionale 45/2020 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2020, n. 59

Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative al crollo del Viadotto di Albiano sul Fiume Magra che collega l'abitato di Santo Stefano di Magra (SP) con l'abitato del Comune di Aulla (MS).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche e produttive extra-agricole

Art. 2 - Norma finanziaria

Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO